



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 264 del 25 giugno 2021 e ss.mm.ii. di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di "Vado Ligure" di TIRRENO POWER S.p.A., situata nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure (SV), con riferimento alla prescrizione n.59 del parere istruttorio conclusivo, inerente al piano di dismissione con cronoprogramma – (ID 114/13169).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;

VISTO il decreto n. 264 del 25 giugno 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a Tirreno Power S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nei Comuni di Quiliano e Vado ligure;

VISTA la nota del 5 agosto 2022, acquisita in data 8 agosto 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/98628, con la quale il Gestore ha presentato istanza in adempimento alla prescrizione n.59 del Parere Istruttorio Conclusivo (nel seguito anche PIC) allegato al DM n. 264 del 25 giugno 2021, inerente al piano di dismissione con cronoprogramma;

VISTA la nota del 19 agosto 2022, protocollo MITE/102362, con la quale la Direzione generale Valutazioni Ambientale (di seguito, la Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adempimento alla prescrizione n.59 del PIC, identificandolo con codice ID 114/13169;

VISTA la nota dell'11 settembre 2023, protocollo n. CIPPC/1320, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/143421, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC;

VISTA la nota del 18 settembre 2023, protocollo n. MASE/147660, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e degli articoli 14 e 14-ter della legge n. 241/1990 ai fini del riesame dell'AIA, in adempimento alla prescrizione n. 59 del PIC, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Tirreno Power S.p.A., situata nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure;

VISTA la nota del 9 ottobre 2023 protocollo n. 53473, acquisita in data 10 ottobre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/160509, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha comunicato che il Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC) allegato al DM n. 264 del 25 giugno 2021 non necessita di aggiornamenti;

VISTA la nota del 13 ottobre 2023, protocollo n. 2643, acquisita in pari data al protocollo MASE/164462, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC dell'11 settembre 2023, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza con nota protocollo n. MASE/164697 del 13 ottobre 2023;

VISTA la nota del 16 ottobre 2023 protocollo n. DICA-30180-P, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/ 165395 in data 16 ottobre 2023, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali ha trasmesso il proprio parere;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 23 ottobre 2023 protocollo n. MASE/170252, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA per la centrale termoelettrica Tirreno Power S.p.A., ubicata nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota dell'11 settembre 2023 protocollo n. CIPPC/1320, senza fissare una data di inizio demolizione del camino, senza necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al DM 264 del 25/06/2021, ed in conformità al parere del RUAS, con la richiesta di ulteriori garanzie al Gestore in materia di monitoraggio e sicurezza;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, su proposta degli Enti locali, alla luce della indisponibilità del Gestore a definire una data di avvio della demolizione del camino asservito ai gruppi VL3-4 entro la data di scadenza dell'AIA, raccomanda al Gestore di provvedere alla demolizione del camino nel minor tempo possibile;

VISTA la nota del 2 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1590, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/176875, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del PIC per la correzione dei refusi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti osservazioni del pubblico che sono state tenute espressamente in considerazione nell'ambito dell'istruttoria e richiamate nel parere istruttorio conclusivo:

- nota del 7 agosto 2022 della Associazione Uniti per la Salute ODV (acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n° MITE/113592 del 19 settembre 2022);

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 giugno 2021, n. 264, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Tirreno Power S.p.A., sita nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure, identificata dal codice fiscale 07242841000, con sede legale in via Armando Diaz n.128 17047 Savona (SV) è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 2 novembre 2023, protocollo n. CIPPC /1590 inerente all'adempimento della prescrizione n° 59 del PIC, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota del 5 agosto 2022.
2. Come indicato dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali in sede di Conferenza di Servizi e fatto proprio dalla Conferenza medesima, il Gestore deve farsi garante che la torre sia monitorata e in sicurezza.
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come integrato dal comma 2, costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limiti del decreto del 25 giugno 2021 n. 264, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Tirreno Power S.p.A. e notificato al Ministero dello sviluppo e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Liguria, alla Provincia di Savona, ai Comuni di Quiliano e Vado Ligure, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
4. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pichetto Fratin', written over the printed name.